



**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 144/2020

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la terza fase delle attività per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 – studio C.1.9/III fase, nei comuni di Cavallino Treponti e Venezia (VE).
Pratica 4476

Codice SITI NATURA 2000: ZSC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", ZSC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei";

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA e CONSIDERATA la D.G.R. n. 2175 del 06/11/2012 riguardante la Valutazione di Incidenza del progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 - 1^a fase (C.1.9.), in comune di Cavallino Treponti (VE) e in comune di Venezia (VE). (D.P.R. n.357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.);

VISTA e CONSIDERATA la D.G.R. n. 973 del 17/06/2014 riguardante la Valutazione di Incidenza per la variante agli interventi per il miglioramento, ripristino e recupero di alcune aree poste lungo il litorale nei comuni di Cavallino Treponti (VE) e di Venezia (VE). Progetto C.1.9. - 1^a fase. (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6);

VISTA la D.G.R. n. 682 del 17 aprile 2012, ad oggetto "Approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 del Progetto MOSE (D.P.R. n.357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006)";

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dalla dott.ssa Francesca



- PAVANELLO e dalla dott.ssa Roberta ROCCO per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche “Triveneto” con nota prot. n. 18803 del 16/06/2020 (acquisita al prot. reg. con n. 255623 del 29/06/2020);
- PRESO ATTO che la terza fase dello Studio C.1.9 costituisce prosecuzione delle attività delle precedenti due fasi e l’attuazione di nuove volte a indirizzare l’evoluzione degli ambienti dunali e retrodunali secondo la seriazione degli habitat litoranei e alla riduzione della pressione turistica sul sistema delle dune;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per le attività di miglioramento degli ambienti dunali e retrodunali, mediante:
- B1 Trapianto di specie erbacee (specie psammofile perenni tipiche degli habitat dunali) nell’ambito di prima duna;
 - B2 Ricostruzione di habitat di specie per l’entomofauna;
 - C1 Installazione delle staccionate per la delimitazione degli ambiti di duna;
 - C2 Installazione cartellonistica;
 - D1 Censimento della vegetazione alloctona infestante;
 - D2 Controllo ed eliminazione vegetazione alloctona infestante in ambito boscato;
 - D3 Controllo ed eliminazione vegetazione alloctona infestante in ambito retrodunale;
 - D4 Controllo ed eliminazione vegetazione alloctona infestante sulle dune consolidate e di recente formazione;
- PRESO ATTO che in aggiunta alle suddette attività sono altresì previste specifiche attività di monitoraggio nelle aree di intervento (E) e attività di aggiornamento della vigente cartografia degli habitat, mediante realizzazione di una campagna di rilievi vegetazionali (F);
- PRESO ATTO che le attività di cui sopra saranno realizzate nei seguenti ambiti:
- Ambito 1 - Punta Sabbioni area boscata - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 1bis - Punta Sabbioni - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 2 - Punta Sabbioni – antistante Camping Marina di Venezia - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 3 - Ca’ Savio - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 4 - Ca’ Savio nord - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 5 - Ca’ Ballarin sud - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 6 - Ca’ Ballarin - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 7 – Alberoni-Batteria Rocchetta – Comune Venezia;
 - Ambito 8 – Alberoni-Malamocco – Comune Venezia;
 - Ambito 9 – Lido – San Nicolò - Comune Venezia;
 - Ambito 10-11-12 – Cavallino centro - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 13 –Dune fossili di Vallesina - Comune Cavallino Treporti;
 - Ambito 14– Cà Roman - Comune Venezia;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che le seguenti attività risultano ulteriori rispetto a quanto già attuato nelle fasi I e II dello Studio C.1.9 e nei rispettivi ambiti di attuazione:
- B1 Trapianto di specie erbacee (specie psammofile perenni tipiche degli habitat dunali) nell’ambito di prima duna – ambiti 2, 3, 4 e 5;
 - B2 Ricostruzione di habitat di specie per l’entomofauna – ambiti 1bis e 3;
 - C1 Installazione delle staccionate per la delimitazione degli ambiti di duna (instradamenti) – ambito 1;
 - C2 Installazione cartellonistica – ambiti 1bis e 10, 11, 12 e 13;
 - D4 Controllo ed eliminazione vegetazione alloctona infestante sulle dune consolidate e di recente formazione – ambiti 10,11,12;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che non è fornito un cronoprogramma delle attività, ancorché siano genericamente indicate come attività di durata limitata da effettuarsi al di fuori del periodo di fruizione turistica balneare;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le precauzioni progettuali, articolate rispetto alle emissioni in atmosfera, inquinamento delle acque e dispersione dei




- rifiuti, alla tutela degli habitat;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto a quanto sopra, sono assimilabili a precauzioni ai sensi della vigente disciplina quelle in cui è evidente un'effettiva ed un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che, in ragione del dettaglio espresso, solo alcune di quelle precauzioni soddisfano i predetti requisiti;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per la completa efficacia ed operatività degli interventi in argomento non risultano necessarie ulteriori piani o progetti;
- CONSIDERATO che, ai fini della presente valutazione, siano comprese le attività che comportano degli interventi sul sottosuolo e sul soprassuolo (B1, C1, C2, D2, D3, D4) e in tutti gli ambiti in cui sono previsti i suddetti interventi;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare ma che non risulta essere conforme a quanto previsto dalla DGR n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che il dato vettoriale di cui al par. 2.1 deve essere conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017, provvedendo alla restituzione di tutti gli aspetti progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto;
- RITENUTO che sia fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare conformemente alle indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G05.01 "Calpestio eccessivo", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta parzialmente espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali non è riferita alla durata di ciascuna tipologia di lavorazione;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori non risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite e che la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H06.01.01 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i



- seguenti fattori di pressione: D05 "Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", E04.01 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", K01.01 "Erosione", K01.02 "Sospensione - accumulo di sedimenti - interrimento", K02.01 "Cambiamenti nella composizione delle specie (successione ecologica)";
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCOSTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è riferibile all'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione di circa 110 m dalla sorgente emissiva);
- PRESO ATTO e RISCOSTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare ma che non risulta essere conforme a quanto previsto dalla DGR n. 1400/2017;
- RITENUTO che sia fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare conformemente alle indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;
- PRESO ATTO che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono pressoché interamente all'interno del sito ZSC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei";
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza non riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017 (ma ne ripropone integralmente il testo);
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (DD.G.R. n. 2875/2013 e n. 2135/2014) e che pertanto non si è dato pienamente seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*";
- PRESO ATTO che, dei suddetti habitat di interesse comunitario, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento per i seguenti: 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*";



- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 4240/08, nell'area di analisi non sono altresì presenti ulteriori l'habitat di interesse comunitario;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Vertigo angustior*, *Euphrasia marchesettii*, *Stipa veneta*, *Spiranthes aestivalis*, *Linum maritimum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Rana latastei*, *Hyla intermedia*, *Emys orbicularis*, *Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Natrix tessellata*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Falco columbarius*, *Phasianus cochicus*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Haematopus ostralegus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis squatarola*, *Gallinago gallinago*, *Scolopax rusticola*, *Numenius arquata*, *Tringa totanus*, *Larus melanocephalus*, *Chroicocephalus ridibundus*, *Sterna sandvicensis*, *Columba livia*, *Columba palumbus*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Turdus viscivorus*, *Lanius collurio*, *Garrulus glandarius*, *Pica pica*, *Corvus monedula*, *Sturnus vulgaris*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Larus michahellis*, *Corvus cornix*, *Egretta garzetta*, *Cygnus olor*, *Anser albifrons*, *Tadorna tadorna*, *Anas platyrhynchos*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Pipistrellus kuhli*;
- PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) nei confronti di: *Bufo viridis*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Hyla intermedia*, *Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Charadrius alexandrinus*, *Columba palumbus*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Caprimulgus europaeus*, *Turdus merula*, *Lanius collurio*, *Garrulus glandarius*, *Larus michahellis*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie 11220 "Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", 11310 "Complessi residenziali comprensivi di area verde", 11320 "Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", 12170 "Cimiteri non vegetati", 12230 "Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", 12260 "Aree adibite a parcheggio", 14110 "Parchi urbani", 14210 "Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", 14220 "Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", 21100 "Terreni arabili in aree non irrigue", 21200 "Terreni arabili in aree irrigue", 23100 "Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", 24200 "Sistemi colturali e particellari complessi", 31100 "Bosco di latifoglie", 31161 "Bosco costiero dei suoli idrici", 31221 "Formazione antropogena di conifere", 33100 "Spiagge, dune, sabbie", 33120 "Vegetazione delle dune litoranee", 52200 "Mari e Oceani" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali



- attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Spiranthes aestivalis*, *Stipa veneta*, *Linum maritimum*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Euphrasia marchesettii*, *Vertigo angustior*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Nyctalus lasiopterus*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione degli interventi, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 179, 180, 204, 212, 230, 287, 289, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;
- CONSIDERATO il coinvolgimento delle superfici corrispondenti ai seguenti habitat di interesse comunitario: 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia'*", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoeniari'*";
- CONSIDERATO e RITENUTO che l'esecuzione degli interventi previsti, al di là del sedime dell'esistente viabilità, risulta ammissibile solamente nelle aree in cui venga accertata, e opportunamente documentata, l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero le modalità esecutive siano tali da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado dell'habitat di interesse comunitario nei suoi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali;
- RITENUTO che nelle aree in cui sono previste gli interventi D3 e D4, le attività di eliminazione della vegetazione siano effettuate manualmente, con relativo recupero ed allontanamento della



- biomassa soggetta a taglio od estirpazione, evitando la dispersione di semi od altro materiale vegetale di propagazione;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale;
- RITENUTO che il suddetto personale qualificato procede altresì alla verifica e documentazione e della corretta attuazione degli interventi e delle relative precauzioni (comprendente della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, come pure alla eventuale individuazione e applicazione di ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che è altresì previsto l'esecuzione di un monitoraggio ambientale (attività E e F), le cui attività e modalità corrispondono a quelle previste e già in essere del monitoraggio delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003, IT 3250023, IT 3250031, IT 3250030 e della ZPS IT 3250046, di cui alla D.G.R. n. 682/2012;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che i parametri oggetto di rilevamento, per nove anni a concusione dei rilievi e in specifici ambiti, riguardano: avifauna, invertebrati terrestri (coleotteri), vertebrati eterotermi (rettili), vegetazione terrestre e morfologia costiera;
- ATTESO che il monitoraggio ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017 deve consentire di ottenere o di derivare la misura della variazione del relativo grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario coinvolti, rispetto ai sottocriteri che localmente lo compongono, e che la stessa durata del monitoraggio è in funzione dell'esaurimento degli effetti conseguenti al progetto (pertanto comprensivo delle aree di bianco) e all'instaurarsi di condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il programma di monitoraggio proposto solo in parte si estende alle finalità di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e che, tuttavia, lo stesso consenta di verificare l'efficacia degli interventi di recupero ambientale attuati, costituendo quindi supporto per l'attività di verifica da parte del personale qualificato nella produzione della specifica reportistica, in analogia a quanto previsto per il monitoraggio di cui alle DD.G.R. n. 2175/2012 e n. 973/2013;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non



sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

RITENUTO che, per quanto sopra, nell'attività di reportistica siano ricompresi anche i report conseguenti allo svolgimento dell'attività E e F e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che sia documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione mediante specifica reportistica all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed efficaci, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congrua rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico, anche rispetto alla caratterizzazione degli ambienti e alla suddivisione morfologico-funzionale riportata nelle Schede Intervento);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

f.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, lì 24.08.2020